

(N. 2282)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

di concerto col Ministro dell'Industria e Commercio

(CAMPILLI)

col Ministro delle Finanze

(VANONI)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 1952

Norme per la concessione della fidejussione statale sui prestiti accordati ad aziende italiane dagli Enti di cui all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1948, n. 1425.

ONOREVOLI SENATORI. — Ai termini dell'articolo IV, n. 4, dell'Accordo di cooperazione economica, approvato con legge 4 agosto 1948, n. 1108, è riservato — come è noto — al Governo degli Stati Uniti, per sue spese in Italia, il 5 per cento sul Fondo-lire.

Poichè le somme derivanti da tale riserva lasciano dei margini, la Missione americana sarebbe disposta ad utilizzarli nella concessione di prestiti diretti ad aziende industriali italiane per consentire alle stesse l'acquisto di materie prime, macchinari, attrezzature, beni e servizi occorrenti per il potenziamento degli

impianti o per l'aumento o miglioramento della produzione o per le ricerche e lo sviluppo delle risorse italiane o per l'incremento della esportazione italiana.

Il rimborso di tali prestiti potrebbe poi aver luogo mediante forniture all'America di prodotti che in conseguenza sarebbero esportati franco valuta.

Tali finanziamenti però potrebbero aver luogo solo se assistiti dalla garanzia dello Stato, dato che non è opportuno che Stati esteri assumano garanzie reali sui beni delle aziende mutuatarie, con conseguenti poteri di

eventuali azioni coattive - in caso di inadempienza - nei confronti di imprese italiane.

L'intervento dello Stato, quale garante, consentirebbe inoltre la concessione dei prestiti ad un tasso di interesse molto modesto.

Considerato l'indiscutibile valore economico e sociale che i prestiti in questione avrebbero e l'interesse quindi dello Stato che essi siano effettuati nella più larga misura possibile, il che è stato anche messo in rilievo dal C. I. R., si confida nell'approvazione dell'unito disegno di legge con il quale, mentre si dà facoltà al Ministro del tesoro di accordare sui prestiti di che trattasi la fidejussione dello Stato ai sensi degli articoli 1936 e seguenti del Codice civile (art. 1), si autorizza il Ministro stesso ad assumere controgaranzie nei confronti delle imprese in quei modi che caso per caso saranno ritenuti soddisfacenti (garanzie reali, fidejussioni bancarie o altre fidejussioni ritenute ido-

nee, vigilanza sull'amministrazione delle imprese svolta direttamente dal Ministero del tesoro, ecc.) e che difficilmente si prestano ad una formulazione di dettaglio (art. 2).

Per il recupero del credito, nell'eventualità che per effetto della fidejussione lo Stato divenisse il creditore diretto delle aziende, si è previsto il ricorso alla particolare procedura privilegiata stabilita per la riscossione delle imposte dirette (art. 3).

Si è infine ritenuto opportuno applicare ai prestiti in questione e agli atti e contratti relativi le agevolazioni fiscali che in casi analoghi (finanziamenti alle industrie) sono state sempre accordate (art. 4).

Onorevoli Senatori, data la convenienza di dare rapida attuazione, nell'interesse della economia e del lavoro italiano, a tali prestiti, sarebbe opportuno che il presente disegno di legge venisse esaminato con urgenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria e commercio, è autorizzato ad accordare con propri decreti, ai termini degli articoli 1936 e seguenti del Codice civile, la fidejussione dello Stato sui finanziamenti che — con le somme assegnate sul Fondo-lire al Governo degli Stati Uniti, per le spese in Italia, ai sensi dell'articolo IV, n. 4 dell'Accordo di cooperazione economica, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1948, n. 1108 — gli enti di cui all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1948, n. 1425, volessero concedere direttamente ad aziende italiane per consentire alle stesse l'acquisto di materie prime, macchinari, attrezzature, beni e servizi occorrenti per il potenziamento degli impianti o per l'aumento o miglioramento della produzione o per le ricerche e lo sviluppo delle risorse italiane o per l'incremento dell'esportazione italiana.

Art. 2.

Il Ministro del tesoro potrà subordinare la concessione della fidejussione prevista nel precedente articolo all'adempimento di particolari

condizioni, da parte delle aziende interessate ai finanziamenti, o alla prestazione di garanzie idonee.

Art. 3.

Sulle somme che le aziende italiane ricevono in prestito, a norma dell'articolo 1, non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altro impedimento qualsiasi. L'Amministrazione dello Stato, qualora, per effetto della fidejussione di cui al precedente articolo 1, fosse chiamata ai sensi dell'articolo 1944, primo comma del Codice civile, al pagamento del debito, è autorizzata ad avvalersi, nei confronti dell'azienda mutuataria, per il recupero delle somme dovute, della procedura privilegiata per la riscossione delle imposte dirette, con le modalità di cui all'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367.

Art. 4.

I finanziamenti previsti dalla presente legge e tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni connesse con i finanziamenti stessi sono esenti da qualsiasi tassa, imposta e tributo, spettanti sia all'Erario che agli Enti locali, fatta eccezione della tassa di bollo sulle cambiali, che venissero emesse dalle aziende sovvenzionate, le quali saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di lire 0,10 per ogni 1.000 lire qualunque sia la scadenza.